

Verbale di Assemblea del Soci Mitades del 24/11/2022

In data 24 novembre 2022, alle ore 16,30, si è riunita in seconda convocazione presso la sede legale e operativa dell'associazione in via Ferdinando Giorgi 15 a Milano ("Spazio Mitades"), l'Assemblea dell'Associazione Mitades di Promozione Sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Nuovo Statuto dell'Associazione Mitades con le modifiche richieste in ottemperanza ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017

A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea la Presidente dell'Associazione, la Signora Amprino Erica Sharon che, constatato che sono presenti n. 25 su n. 324 soci, dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Consigliera dell'Associazione Signora Ardigò Claudia.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

La Presidente informa che in data 25 ottobre 2022 tramite posta elettronica certificata l'Associazione Mitades ha ricevuto una comunicazione da parte del Settore Politiche del Lavoro e Welfare della Città Metropolitana di Milano inerente la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS (**Allegato 1**).

La Presidente riassume i principali rilievi e le indicazioni ricevute per la modifica dello Statuto e fa presente che la scadenza per l'invio dello statuto registrato è fissata a 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della pec.

La Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di **Statuto nuovo (Allegato 2)** e si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

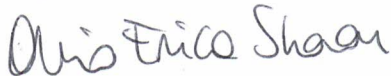
L'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

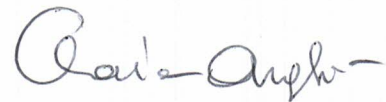
Il Consiglio Direttivo e in particolare la Legale Rappresentante viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) e dall'imposta di registro in quanto le modifiche sono necessarie al fine di adeguarsi alla nuova normativa sul terzo settore (ex art.82 del Codice del Terzo settore)

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,45.

La Presidente dell'Assemblea
Amprino Erica Sharon



La Segretaria verbalizzante
Claudia Ardigo



**Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 5**

Registrato
Al N. 4033
Serie 3
il 22/12/2022
€



Per delega della Direttrice Provinciale
Angela Calcò
Il Funzionario
Raimondo Acampora



Gentile Presidente MITADES APS

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2020. Rilievi istruttori concernenti la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) degli enti trasmigrati ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/17.

così come previsto dal Decreto n. 561/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il processo di trasferimento al Registro unico nazionale del Terzo settore dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali delle Associazioni di promozione sociale, procedimento che ha coinvolto anche la Vostra Associazione.

In ordine a quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, a cura dello scrivente ufficio compete la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS degli enti in migrazione ascritti al proprio ambito territoriale.

In sede di verifica della documentazione di cui in oggetto, è emerso come lo statuto della Vostra Associazione non sia conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In particolare, l'attuale testo statutario risulta in contrasto con la legislazione vigente nelle parti in cui:

- **Esclude dall'esercizio del diritto di elettorato attivo gli associati minori di età.**

In primo luogo, tale previsione contrasta con l'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il quale prevede espressamente che, in sede di assemblea, *"ciascun associato ha un voto"*.

L'articolo sopra richiamato è infatti espressione del cd. "principio di democraticità", volto a garantire l'esistenza di una struttura democratica che consenta una partecipazione attiva ed effettiva degli associati alla vita dell'ente. In virtù di tale principio, tutti gli associati hanno eguali diritti, in particolar modo il diritto di elettorato attivo in assemblea.

Inoltre, secondo quanto chiarito dalle note del Ministero del Lavoro (n. 1309/19 e n. 18244/21), l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni comporta per gli stessi una lesione del loro *status* di socio.

Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. VI 04.10.2017 n. 23228), la quale ha dichiarato illegittima l'esclusione dal diritto di voto

degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, deve ritenersi attribuito *ex lege*, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Pertanto, la nota ministeriale n. 1309/19, conformandosi alla sentenza della Cassazione sopra richiamata, ha asserito che: *“sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto: il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi”*.

Alla luce di ciò che precede, si chiede di modificare lo statuto, prevedendo la facoltà per gli associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

- **Prevede la possibilità di ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione:**

Tale disposizione risulta in contrasto con il D.Lgs. 117/2017, in particolare con l'articolo 26, comma 1, il quale prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetti all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25, comma 2, e 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017), fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali.

Sul punto è intervenuta anche la Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha affermato che *“Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti.*

Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso.”

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare lo statuto prevedendo una disposizione in grado di garantire il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio direttivo.

- **Non prevede dei quorum differenziati per l'assemblea straordinaria:**

Si evidenzia che l'art. 9 dello Statuto non prevede dei quorum deliberativi rafforzati per l'assemblea straordinaria rispetto a quelli stabiliti per l'assemblea ordinaria, ed in particolar modo, per ciò che attiene alle modifiche statutarie, la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Infatti, si rammenta che, nelle associazioni la modifica deve essere approvata, secondo quanto previsto dal codice civile, alla presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi.

Inoltre, riprendendo quanto già affermato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018, si ribadisce come la previsione statutaria di un

quorum costitutivo rafforzato sia comunque necessaria, anche per le associazioni non riconosciute.

Alla base di tale ragionamento viene posto il principio democratico, che caratterizza le associazioni del Terzo settore e che non consente "ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti".

Pertanto, in virtù di quanto sopra evidenziato, si chiede, nei termini di legge, di apportare le modifiche allo statuto prevedendo una disposizione in grado di garantire il rispetto del Principio di democraticità.

Da ultimo, si prega di confermare allo scrivente ufficio l'indicazione dell'**attuale nominativo e del codice fiscale del Rappresentante Legale**.

Alla luce di quanto evidenziato, si resta in attesa di ricevere lo statuto revisionato e **registrato presso Agenzia delle Entrate** al seguente indirizzo Pec **protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione**. Si ricorda che il mancato riscontro dei requisiti di legge non consente di consolidare l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Nel caso in cui l'associazione fosse dotata di personalità giuridica acquisita precedentemente presso uno dei competenti organi territoriali, in virtù di quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 è necessario allegare, unitamente a tutta la documentazione precedentemente elencata, recepita e verificata dal notaio, anche **l'attestazione notarile sulla conformità dello statuto al D.Lgs. 117/2017 e sulla sussistenza del patrimonio minimo** di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, **indicante l'ammontare del patrimonio netto**.

Qualora invece, la volontà dell'associazione sia quella di non essere iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, **si prega di darne comunicazione al medesimo indirizzo Pec entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente**.

Si interrompono i termini di decorrenza per l'istruttoria di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Settore Politiche del Lavoro e Welfare
Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Mail: terzosettore@cittametropolitana.milano.it
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MITADES DI PROMOZIONE SOCIALE APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione:

"Mitades" di Promozione Sociale APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Milano, Via F. Giorgi 15 e con durata illimitata.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione potrà, inoltre integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello statuto.

ART. 2 (Scopo, finalità)

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo e l'oggetto sociale dell'Associazione è la promozione sociale e il benessere della persona e del suo ambiente di vita in un'ottica che valorizzi le pari opportunità come sancite dalle Convenzione dei Diritti dell'Uomo (1948) e dalla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (1989).

L'attività dell'Associazione sarà quindi centrata sui diritti della persona che è intesa e valorizzata nei suoi molteplici aspetti e a sostegno di uno sviluppo integro e armonico dal punto vista individuale, territoriale e sociale. Focus dell'associazione è promuovere e sostenere le potenzialità del mondo dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'età adulta e della genitorialità, fare emergere i loro bisogni e sostenere gli stakeholder (famiglia, scuola, mass media, comunità, istituzioni) attraverso progetti, servizi e attività di educazione, sostegno terapeutico (in ambito psicologico, pedagogico e psicomotorio), formazione e consulenza. Scopo dell'Associazione è sostenere la crescita, la relazione, i contesti di origine e appartenenza e promuovere il superiore interesse del minore e i suoi diritti.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all'associazione e all'intera collettività attraverso eventi di promozione sociale, co-progettazione di servizi spazi educativi e di aggregazione (anche sperimentali) per minori, donne, genitori e famiglie, seminari, convegni, laboratori, progetti, servizi e consulenze a supporto di una crescita economica, sociale e culturale del territorio di riferimento.

Particolare attenzione è data ai contesti comunitari nell'ottica del dialogo tra culture nazionali, europee e internazionali.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

ART. 3 **(Attività di interesse generale)**

L'Associazione persegue le finalità di cui sopra mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive codificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'Associazione si propone di:

- Promuovere la socialità sviluppando attività rivolte al mondo dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani; attenzione è data al contesto di vita dei beneficiari a partire dal lavoro con le principali agenzie educative (famiglia, scuola, gruppo dei pari, istituzioni)
- progettare e implementare attività di formazione e orientamento lavorativo in collaborazione con enti del pubblico quali, a titolo esemplificativo, Ufficio Nazionale del Servizio Civile, università, uffici risorse umane, e del privato (stage di formazione-lavoro e borse lavoro).
- aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
- ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare e pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali a titolo meramente esemplificativo portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore;
- promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all'estero per creare occasioni di scambi culturali (cooperazione, gemellaggi) ed artistici;
- creare gruppi di studio, informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione;
- collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici e universitari e Aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, socio-sanitario, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto.

- Gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione e socio-sanitarie e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;
- aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.

ART. 4 (Attività diverse)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 5 (Raccolta Fondi)

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione al Consiglio direttivo con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Della decisione è data notizia al richiedente mediante consegna della tessera sociale

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 8 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, mancato pagamento della quota associativa, scioglimento dell'associazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, fra i quali a titolo di esempio:

- la denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali e dei suoi soci;
- una condotta che risulti dannosa per l'attività dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato escluso può entro 30 giorni da tale comunicazione ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con tale delibera.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 c.2 D.Lgs. 117/2017);
- Organo incaricato della Revisione legale dei conti (se eletto o al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017);
- il Collegio dei Probiviri (qualora eletto);

ART. 10 (Assemblea)

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Nel caso di associati che non abbiano raggiunto la maggiore età, il diritto di voto sarà esercitato dai genitori o dai soggetti che ne esercitano la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Convocazione dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a mezzo posta ordinaria almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o da inviare ai soci anche tramite posta elettronica, fax o telegramma.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio secondo quanto previsto all'art. 13, D. lgs. 117/2017.

L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un altro socio indicata in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione

Validità, competenze dell'Assemblea e modalità di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) procede all'elezione del Presidente dell'Associazione;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi se previsti ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati per delega e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti. Solo per le delibere relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento, l'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno 1 / 2 + 1 (la metà più uno) degli associati e delibera con il voto favorevole dei 3 / 4 (tre quarti) dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 11

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Competenze del consiglio direttivo.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e dell'attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- h) eleggere il Vice Presidente tra i suoi membri;
- i) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- j) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- l) affidare con apposita delibera deleghe speciali ai suoi membri;
- m) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro in cui si articola la vita dell'Associazione;

Funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora e l'ordine del giorno, da inviare almeno 8 giorni prima della riunione ai consiglieri tramite lettera o anche tramite posta elettronica, fax.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione

In caso in cui un componente del Consiglio Direttivo sia decaduto oppure deceduto o dimissionario è sostituito tramite nomina da parte dell'Assemblea; il componente così nominato scade con gli altri componenti.

In caso in cui un componente del Consiglio Direttivo sia decaduto oppure deceduto o dimissionario viene sostituito dal primo dei non eletti; il componente così nominato scade con gli altri componenti.

Il Consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà all'Assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il Consiglio uscente deve contestualmente convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

ART. 12 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - ha il potere di firma e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e urgenza e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

In caso di dimissione del Presidente spetta al Vice Presidente convocare entro 7 (sette) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 13 (Collegio dei Probiviri)

A garanzia di contraddittorio tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci, e, tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di 3 (tre) Probiviri, da nominarsi dal Consiglio Direttivo. Tale Collegio potrà presentare controdeduzioni scritte o verbali in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio; esso tenterà la composizione della controversia e valuterà la sussistenza dei presupposti per l'inoltro del provvedimento sanzionatorio in Assemblea.

ART. 14 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 16, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale come previste dall'art. 79 c. 2 del Codice del Terzo settore;
- h) corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85 c.6 del D. Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) proventi da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- k) ogni altra entrata espressamente prevista dalla legge;

ART. 19 (Bilancio di esercizio)

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto all'art.13 e dell'art. 87 del D. Lgs. 87 117/2017.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale secondo quanto previsto all'art. 13 D. Lgs. 117/2017 con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

L'associato che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dall'associato che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal Consiglio Direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, all'associato richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'Associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione.

ART. 21 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 22
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Milano, 24/11/2022

La Presidente

Erica Sgarbi